



COBAS Pubblico Impiego

aderente alla **Confederazione COBAS**
viale Manzoni 55 – 00185 ROMA Tel. 0677591926
email: cobas@cobasromacomune.it

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it

protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it

Alla Sindaca
All'Assessore al Personale di Roma Capitale
Al Direttore del Dip.to Organ.ne e Risorse Umane
E p.c. Al Direttore Generale di Roma Capitale
A tutto il personale

Oggetto: mancata erogazione buono pasto e devoluzione della relativa spesa.

Pur condividendo lo spirito dell'iniziativa di solidarietà con cui la Sindaca Raggi, su impulso dell'Assessore De Santis, ha deciso di devolvere la spesa non utilizzata per i buoni pasto dei dipendenti capitolini *"per aiutare chi è in difficoltà"*, dobbiamo evidenziare che non esiste alcuna norma che disponga la mancata erogazione dei ticket al personale in regime di lavoro agile. L'unica esplicita previsione, introdotta dal comma 3 dell'art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, riguarda il personale esentato dal servizio. Tale misura, ribadita dalle indicazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione, non è stata, peraltro, ancora applicata, nonostante la richiesta formale avanzata dalla scrivente O.S. per gli aventi diritto.

Tornando al merito dell'argomento trattato, è opportuno sottolineare che è lo stesso Ministero della Pubblica Amministrazione a chiarire che **"Ciascuna PA, dunque, assume le determinazioni di competenza sull'attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali"** (<http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq>).

La decisione con cui l'Amministrazione Capitolina ha proceduto alla donazione della spesa per i buoni pasto è pertanto frutto di un'interpretazione unilaterale della normativa. In assenza di un accordo aziendale specifico, che integri le condizioni contrattuali, la scelta di sospendere l'erogazione non è legittima. Il lavoro agile è solo una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che, seppure applicata in forma semplificata in ragione dell'emergenza, non comporta la compressione del diritto del lavoratore al trattamento economico ordinario, in conformità alle regole individuate nella contrattazione collettiva. La stessa normativa di riferimento, la legge 81/2017, precisa che "Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato (...) nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda". L'ARAN stessa ha chiarito che (...) *la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (...).*

In considerazione di quanto illustrato, si chiede all'Amministrazione di formulare una proposta di accordo da sottoporre alle rappresentanze sindacali che abbia l'intento di **riconoscere il diritto al buono pasto per il personale in lavoro agile e di concordare l'eventuale devoluzione di una parte della spesa alle condizioni che saranno pattuite in sede di confronto**. In conclusione, non si vuole mettere in discussione il proposito filantropico, un'azione meritoria cui ciascun lavoratore vorrebbe plausibilmente aderire, ma l'iniziativa unilaterale e non condivisa dell'Amministrazione Capitolina con cui è stato illegittimamente soppresso un diritto.

Si rimane in attesa di un urgentissimo riscontro.

Roma 1/04/2020

Per il COBAS P.I.
f.to Gianni Carravetta

